

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n. 3.267: Antico Diritto di derivazione d'acqua pubblica, ad uso Agricolo, dal Rio Punteggia, in Comune di Pollone, originariamente riconosciuto con D.G.C. 6 febbraio 1942 n. 270 ed ora rinnovato in capo al Sig. Ramella Paia Piero. Pratica n. 393.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

*Determina*

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Ramella Paia Piero (omissis), il rinnovo e contestuale trasferimento della titolarità di antico diritto per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 10.512, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,33 d'acqua pubblica dal rio Punteggia, in Comune di Pollone, a uso agricolo (irrigazione di ettari 00.48.00 di terreni soggetti a coltivazione prativa e usi assimilati), (omissis).

Di accordare l'ulteriore rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con il D.P.G.R 2 dicembre 1986 n. 9.136, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.085 di Rep. del 9 novembre 2009

Art. 16 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi